

N. 2462

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno,
CIRAMI, NAVA, DE SANTIS e BRIENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1997

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di
concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi si va manifestando diffusamente un anormale effetto connesso alla legislazione in materia di condono edilizio di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724.

Ci si riferisce al «maturare» dei procedimenti penali per abusivismo edilizio, nei quali - mentre i proprietari delle opere abusive beneficiano degli effetti estintivi del reato connessi alla domanda di condono a suo tempo presentata - i professionisti imputati nella loro qualità di direttori dei lavori, invece, vengono condannati, giacchè ritenuti responsabili e non presentatori dell'autonoma domanda di sanatoria edilizia

prevista dall'articolo 38, quinto comma, della legge n. 47 del 1985.

Ciò consentirebbe di ripristinare, nei confronti di tali professionisti, una condizione di pari opportunità rispetto a chi, alla data di scadenza del termine per presentare le istanze di sanatoria, era ben consapevole dell'abuso commesso e dell'opportunità di beneficiare del condono.

Nel contempo, la proposta riapertura dei termini non potrebbe in alcun modo favorire nuovi abusi o consentire la sanatoria di vecchi illeciti, giacchè limitata esclusivamente ai direttori dei lavori imputati o imputabili per opere edilizie abusivamente realizzate entro il 31 dicembre 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine fissato dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è riaperto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata di novanta giorni.

2. Quanto previsto al comma 1 si applica esclusivamente ai direttori dei lavori, ai fini e per gli effetti di cui al quinto comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Restano fermi gli importi ridotti a norma dell'articolo 38, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e le modalità di presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 2.

1. Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, a seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 1 e del pagamento della relativa oblazione, viene fatta annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. La presentazione della domanda di cui all'articolo 1 ed il pagamento della relativa oblazione, fanno venir meno nei confronti del richiedente gli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 28 feb-

braio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e determinano l'immediata cessazione delle sanzioni eventualmente inflitte dall'Ordine professionale.